

LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA NAZIONALE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

PREMESSA

La decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017 ha riconosciuto all'Italia la qualifica di ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica (LEB). Tale riconoscimento è stato raggiunto perché è stato possibile dimostrare che gli allevamenti infetti nel territorio italiano sono inferiori dello 0,2% e, di conseguenza, il rischio di diffusione dell'infezione al di fuori dei pochi cluster ancora persistenti è stato valutato come trascurabile. Grazie al mutato quadro normativo ed epidemiologico, a partire dal 2018 tutte le regioni italiane possono quindi applicare un piano di sorveglianza con l'obiettivo di mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne. Ciò vale anche per le regioni in cui sono presenti ancora cluster di infezione che però dovranno gestire queste residue situazioni con piani specifici il cui obiettivo rimane l'eradicazione della LEB.

OBIETTIVI

Il piano nazionale di sorveglianza della Leucosi Bovina Enzootica, di seguito indicato come "piano", è attivato per:

- garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino nazionale, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate;
- mantenere la qualifica di territorio nazionale Ufficialmente Indenne a livello comunitario
- eradicare l'infezione da Virus della Leucosi Bovina (BLV) dai residui cluster di infezione

LINEE GUIDA del Piano di sorveglianza 2018-2023

In base a quanto previsto dal d. lgs. 196/99 all'Allegato D Capitolo I punto F, la sorveglianza sierologica deve intendersi da effettuare su "tutti bovini di età superiore a 24 mesi durante i primi cinque anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica".

Per questo motivo si prende in considerazione la programmazione delle attività di sorveglianza per la LEB nel periodo 2018-2023.

▪ Predisposizione dei piani su base regionale

Ogni regione e provincia autonoma predispone un piano di sorveglianza articolato su base quinquennale che consenta di monitorare la popolazione controllabile in questo arco di tempo. Ad esempio il servizio regionale o delle provincie autonome predispone un calendario di controlli che prevede il monitoraggio sierologico del 20% delle aziende su base annuale; considerando la normale dinamica che caratterizza gli allevamenti bovini e bufalini, il piano deve essere aggiornato al termine di ogni anno per verificare la consistenza del patrimonio ancora non controllato e organizzare di conseguenza il calendario delle attività di monitoraggio

▪ Obiettivi del piano di sorveglianza

- Le attività previste dal piano, devono consentire la verifica ed il controllo periodico delle qualifiche sanitarie possedute degli allevamenti su base regionale nonché la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.

▪ **Popolazione controllabile**

Il controllo comprende il monitoraggio sierologico di tutti i bovini e bufalini di età superiore a 24 mesi.

▪ **Tipologia dei controlli sierologici**

Il controllo sierologico degli animali sulla base della normativa vigente può essere eseguito mediante:

- Analisi individuale: le prove ammesse sono il test ELISA (consigliato) e il test AGID da effettuare sul siero prelevato dal servizio veterinario competente per territorio da bovini e bufalini
- Analisi su pool di sieri: la prova ammessa è il test ELISA da effettuare su una mescolanza di sieri prelevati dal servizio veterinario competente per territorio da bovini e bufalini
- Analisi su latte di massa: la prova ammessa è il test ELISA da effettuare su campioni di latte di massa prelevati dal servizio veterinario competente per territorio. Il controllo sierologico può essere effettuato su campioni di latte di massa collezionati in allevamenti in cui almeno il 30% degli animali sia in lattazione; per il controllo di tutto l'allevamento è opportuno quindi ripetere almeno tre controlli nell'arco dello stesso anno.

▪ **Riscontro di lesioni alla macellazione**

In caso di riscontro di lesioni riferibili a linfosarcoma il veterinario ufficiale del macello deve:

- inviare il materiale patologico alla sezione dell'I.Z.S. competente per territorio accompagnato dalla "scheda rilevamento dati" **allegato n 1**;
- segnalare il riscontro di lesioni tramite il modello 10/33 che dovrà essere inviato al Servizio Veterinario della Azienda USL ove ha sede l'allevamento di origine ed alla Regione;
- In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Settore Veterinario competente sull'allevamento di origine adotterà le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione notificando il sospetto attraverso il SIMAN

Misure da applicare nei cluster.

I territori in cui sono presenti una o più delle seguenti condizioni vengono identificati come **cluster di infezione**.

- la prevalenza registrata è superiore allo 0,2% delle aziende soggette a controllo
- le indagini epidemiologiche condotte in focolai di infezione da BLV portino ad evidenziare la persistenza dell'infezione da almeno 5 anni
- correlazioni epidemiologiche tra diverse aziende che evidenzino la presenza di fattori favorevoli alla circolazione virale o la persistenza dell'infezione
- in qualunque altro caso si debba constatare che le normali misure previste dalla normativa nazionale per l'eradicazione della malattia siano inefficaci.

Le Regioni o le province autonome in questi territori devono predisporre un piano specifico di eradicazione elaborato dalla Regione con la collaborazione dell'IZS competente per territorio e i Servizi veterinari locali.

Il piano specifico di eradicazione approvato dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale, deve prevedere i seguenti punti:

- analisi della situazione epidemiologica
- analisi del contesto sociale ed ambientale per evidenziare eventuali fattori che possano contrastare le azioni di eradicazione

- esecuzione del 100% dei controlli delle aziende e degli animali controllabili presenti nel cluster
- misure utili ad aumentare la sensibilità diagnostica del sistema attraverso ad esempio l'aumento della frequenza dei test sierologici e l'abbassamento dell'età della popolazione controllabile (es. estensione dei controlli agli animali >6mesi)
- misure utili a consentire la separazione degli animali infetti dagli animali sani e per minimizzare i tempi di rimozione ed abbattimento degli animali infetti
- misure utili a gestire la movimentazione animale da parte del servizio veterinario, per garantire il contenimento dell'infezione
- definizione degli obiettivi, indicazione dei tempi di attuazione del programma e indicatori di efficacia.

Il piano, se necessario, deve comprendere risorse e misure straordinarie per migliorare le condizioni ambientali e la riduzione della popolazione a rischio in modo da accorciare i tempi necessari per arrivare all'eradicazione dell'infezione.

Il piano deve avere la durata massima di un anno e può essere rinnovato fino al raggiungimento dell'eradicazione dell'infezione; in questo caso il piano deve essere aggiornato sulla base di una verifica condotta sulla base di una revisione della situazione epidemiologica, del rispetto dei tempi previsti e degli obiettivi prefissati.

Obblighi dell'allevatore e del detentore degli animali nel cluster.

La profilassi per la sorveglianza della Leucosi Bovina Enzoistica è obbligatoria e gli allevatori e i detentori degli animali sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di risanamento.

Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle previste operazioni di eradicazione:

- non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione
- non possono movimentare gli animali ad esclusione delle movimentazioni verso il macello
- non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

Inoltre, nel caso in cui l'inadempienza si prolunghi per oltre sei mesi, le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio; il Servizio Veterinario, con l'ausilio delle forze dell'ordine, dispone la cattura e il sequestro degli animali al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune competente per territorio.

Nei cluster si applica la normativa vigente più le misure del piano.

▪ Sistema Informativo

Le attività relative al piano di sorveglianza della LEB dovranno essere rendicontate sul sistema informativo SANAN nel portale VETINFO.

Le indagini epidemiologiche e le notifiche di sospetto, conferma e estinzione del focolaio dovranno invece essere inserite nel SIMAN rispettando le linee guida ministeriali trasmesse con nota DGSAF n° 0028391 del 11/12/2017.

